

COMUNE DI ALBEROBELLO

(Provincia di Bari)

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT VIALE VITERBO

TRA

L'Amministrazione Comunale di Alberobello, con sede in Piazza del Popolo, n. 32, nella persona del Responsabile del Servizio Sport, dott.ssa Maria Punzi, la quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse dell'Ente che in questo atto legittimamente rappresenta;

E

L'Associazione _____, con sede in _____ – alla Via _____
_____ rappresentato dal legale rappresentante, Sig.

PREMESSO

Che con determinazione n. _____ del _____ si approvava il bando di affidamento in gestione dell'impianto a rilevanza cittadina Palazzetto dello Sport

Che il bando prevedeva che le offerte sarebbero dovute pervenire al protocollo dell'Ente entro le ore 12,00 del giorno _____ 2015;

Che con il medesimo avviso sono state stabilite le condizioni di partecipazione alla gara;

Che in data _____ ha avuto luogo la gara, giusta verbale agli atti dell'Ufficio;

Che con determinazione n. _____ del _____ il Responsabile del Servizio Sport, sulla base della gara effettuata, affidava in gestione la struttura Palazzetto dello Sport di Viale Viterbo all'Associazione _____;

Visto il vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, approvato con delibera di C.C. n. 35 del 21/8/2009, in seguito denominato "Regolamento";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

1. Con la presente convenzione, il *Comune di Alberobello* (P.I. _____), concede all'Associazione _____ (C.F. _____ P.I. _____), in seguito denominato "*affidatario*" l'utilizzo e la gestione della struttura sportiva Palazzetto dello Sport, di seguito denominata "*struttura*" sita in viale Viterbo.
2. La "*struttura*" è costituita dagli immobili, pertinenze, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature facenti parte del complesso sportivo; quanto concesso viene descritto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, dalla relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata.
3. La "*struttura*" viene affidata alla all'Associazione _____, con il prevalente scopo di svolgere le attività sportive (allenamenti e attività agonistica), previste nell'oggetto sociale del proprio Statuto.

4. La gestione, come specificato negli articoli seguenti, è da intendersi relativa a tutte le operazioni amministrative, tecniche e economiche connesse al mantenimento della struttura e dell'esercizio delle attività sportive cui la stessa è destinata; a tale scopo l'affidatario garantisce, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.
5. I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e di controllo dell'Amministrazione Comunale, nei limiti previsti dalla presente convenzione.
6. Il servizio per l'intera durata della convenzione non può essere sospeso o abbandonato per alcun motivo senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere comunicate.

ART. 2 – DURATA

1. La “*struttura*” è affidata in gestione a far data dalla stipula del presente atto e per la durata di anni cinque. E' escluso ogni tacito rinnovo.
2. L'affidamento, oltre che per lo spirare del termine finale, può cessare anticipatamente per perimento o sopravvenuta inagibilità della “*struttura*” concessa, per scioglimento o estinzione del soggetto affidatario, per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nel successivo articolo 10.

ART. 3 – CANONE

1. L'affidatario, affiliato o riconosciuto dal CONI e senza finalità di lucro, per ogni anno di durata della concessione dovrà corrispondere un canone ricognitorio di € 1.200,00, da pagarsi in due rate anticipate e precisamente il 25% entro il 31 ottobre e il 75% entro il 31 marzo.
2. In caso di mancato pagamento del canone, l'Amministrazione Comunale procede direttamente a scomputare lo stesso dal contributo da erogare di cui al successivo art. 11.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

1. L'affidatario dovrà:
 - a) non svolgere nella “*struttura*” alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo espresso consenso del Comune da acquisirsi di volta in volta;
 - b) garantire il servizio di apertura, chiusura e custodia della “*struttura*”, nonché la sua pulizia;
 - c) effettuare gli interventi e sostenere le spese necessarie per la manutenzione ordinaria ed indispensabili per il buon funzionamento e il decoro della “*struttura*”;
 - d) volturare a proprio nome tutte le utenze (luce, acqua, gas...) entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente, salvi i casi non imputabili al gestore;
 - e) incassare le tariffe dovute da altri utenti autorizzati dal Comune, ai sensi di quanto previsto all'art. 7;
 - f) sorvegliare, sotto la propria responsabilità, che gli utenti della “*struttura*” non subaffidino a terzi l'utilizzazione dello stessa;

- g) osservare e far osservare rigorosamente gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dalle leggi, dai regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI;
- h) sottoscrivere adeguata polizza assicurativa per danni alle cose e alle persone conseguenti alla gestione della “*struttura*” per un importo non inferiore ad € 3.000.000,00, da presentare al Comune prima della sottoscrizione della convenzione;
- i) garantire l'immediata chiamata dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori della “*struttura*”, evitando attività che possono arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
- j) segnalare al Comune le necessità di interventi di manutenzione straordinaria alla “*struttura*”;
- l) presentare annualmente, alla fine di ciascun anno di gestione e comunque entro il 31 gennaio, una dettagliata relazione contenente:
 - le attività o manifestazioni sportive svolte;
 - la rendicontazione economica (entrate e spese) conseguente alla gestione della “*struttura*” comprensiva delle somme erogate dal Comune quale compartecipazione alle spese, ai sensi del successivo art. 11;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il legale rappresentante/presidente della società/associazione affidataria attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi della Convenzione e che le spese ricomprese nella rendicontazione corrispondono a acquisti di beni e servizi effettivamente resi;
 - la rendicontazione su eventuali attività previste dall'art. 23 del regolamento svolte all'interno della “*struttura*”;
 - l'utilizzo della struttura da parte di terzi, preventivamente autorizzati dal Comune;
 - le proposte per un maggiore diffusione della pratica sportiva nel territorio;
 - le proposte per un miglioramento della “*struttura*” attraverso l'acquisto di nuove attrezzature o impianti.

ART. 5 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. La manutenzione straordinaria è a carico del Comune, che stabilisce tempi e modi degli interventi in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nel caso in cui l'esecuzione di tali lavori dovesse comportare la chiusura temporanea – totale o parziale – della “*struttura*”, nulla sarà dovuto a qualsiasi titolo dal Comune all'affidatario per l'eventuale interruzione delle attività.
2. Le spese di lavori derivanti dalla mancata e/o imperfetta manutenzione ordinaria non potranno mai, in nessun caso, considerarsi spese per manutenzione straordinaria. Qualora dovessero verificarsi tali circostanze, il Comune potrà far eseguire a proprie cure e spese i lavori necessari, con recupero delle somme e risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 10.
3. Nel corso di validità della convenzione l'affidatario può realizzare, di propria iniziativa, opere di manutenzione straordinaria e migliorativa, previa comunicazione al Comune

dell'importo dei lavori. Il Comune, dopo valutazione da parte dell'UTC, potrà autorizzare i lavori affidandone la sorveglianza allo stesso UTC.

4. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione della "struttura" deve essere autorizzata dal Comune, e deve rispettare le eventuali condizioni poste, oltre ad essere soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia.
5. Il costo delle spese sostenute per i lavori di cui ai precedenti punti 3 e 4, se autorizzati dall'Amministrazione, sarà scalato dall'importo del canone dovuto dall'affidatario; a termine della convenzione, il Comune si impegna a rifondere al soggetto la somma residua concordandone le relative modalità.

ART. 6 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Il gestore dell'impianto deve:

- 1) presentare un proprio piano di sicurezza entro sei mesi dalla data di affidamento;
- 2) nominare un responsabile della sicurezza. In ogni caso tale responsabile in collaborazione con il Comune, ciascuno per quanto di propria competenza, deve farsi carico di tutti gli adempimenti che riguardino il rispetto del DLGS 19 settembre 1994, n. 626 e del DM 18 marzo 1996;
- 3) informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal piano della sicurezza e dalla presente convenzione;
- 4) predisporre un piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- 5) tenere il registro dei controlli periodici e dello stato di conservazione della "struttura", nel quale dovrà essere segnalato ogni danno arrecato alla "struttura" durante l'utilizzo. Il registro dovrà essere sottoscritto dall'affidatario all'inizio e alla fine del periodo d'uso della "struttura";
- 6) limitare l'accesso alla "struttura" ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

Il gestore per il mantenimento delle condizioni di agibilità della "struttura" è tenuto a:

- segnalare senza ritardo al Comune, per gli interventi di competenza dell'ente locale, ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza della "struttura" ai sensi delle vigenti norme in materia;
- ad escludere, nei casi più gravi, l'accesso al pubblico.

ART. 7 – UTILIZZO DELLA STRUTTURA

1. L'affidatario definisce, d'intesa con il Servizio Sport del Comune e nell'ambito delle direttive della Pubblica Amministrazione, la programmazione delle assegnazioni sulla base delle domande per l'utilizzo della "struttura" pervenute nei termini previsti dall'art. 6, comma 1, del vigente Regolamento, secondo i criteri di cui all'art. 12 del medesimo Regolamento, al fine di stabilire turni, spazi e orari, e di definire l'eventuale calendario delle attività agonistiche se già noto per tale data.
2. Il Comune, tenuto conto di tale programma, si riserva la facoltà di autorizzare ulteriori utilizzi della "struttura" che non si sovrappongono a tale programma e precisamente quelli indicati agli artt. 7, 8, 9 e 11 del citato Regolamento. Il Comune deve inviare copia

dell'autorizzazione all'affidatario che deve provvedere ad introitare la tariffa prevista per l'utilizzo della "struttura" e nell'importo fissato dal Comune.

3. L'utilizzo nei casi indicati all'art. 15 del Regolamento resta gratuito.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, l'utilizzo gratuito della "struttura" per iniziative ed attività sportive, sociali, culturali e celebrative, organizzate direttamente dall'Amministrazione, nonché per altri usi istituzionali per n. 10 ore mensili e, pertanto, per n. 120 ore l'anno, previo congruo preavviso al gestore.
5. Ogni ulteriore utilizzo, ancorché temporaneo, della "struttura" per attività diverse da quella sportiva, sia da parte dell'affidatario che di terzi, deve sempre essere preventivamente autorizzato dall'Ente; detti utilizzi devono essere coerenti con le caratteristiche della "struttura" e consentire una perfetta conservazione della medesima. In tali casi, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere eventuali coperture assicurative per furto ed incendi.
6. L'affidatario deve garantire tutti i servizi tecnico-ausiliari della "struttura", senza oneri per il Comune concedente, a tutti gli utilizzatori autorizzati dal Comune.
7. Spetta all'affidatario la gestione esclusiva della pubblicità visiva e sonora, in qualsiasi forma realizzata all'interno del perimetro del complesso sportivo previa autorizzazione dei competenti uffici comunali. La durata di eventuali accordi pubblicitari non devono, comunque, prolungarsi oltre la scadenza della presente convenzione. L'affidatario risponderà verso terzi per contratti pubblicitari sottoscritti, anche nel caso di estinzione anticipata della convenzione per qualsiasi motivo.
8. Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento, è consentito all'affidatario gestire eventuali servizi di bar, ristoro ed altri servizi nell'impianto sportivo, previa acquisizione delle autorizzazioni e licenze previste dalla normativa vigente in materia, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene, sanità e sicurezza.

ART. 8 – RESPONSABILITA' DELL’AFFIDATARIO – GARANZIE

1. L'affidatario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.
2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo di consegna della "struttura". Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
3. L'affidatario solleva l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

ART. 9 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra l'affidatario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
2. L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci e volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. L'associazione si obbliga, inoltre, ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e soci e negli accordi locali integrativi degli stessi.

ART. 10 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL’AFFIDAMENTO

1. Viene pronunciata la decadenza dell’affidamento della gestione, previa diffida ad adempiere entro il termine massimo di 15 giorni, nei seguenti casi:
 - mancato inizio della gestione della “*struttura*” nel termine prefissato;
 - mancato svolgimento di attività sportiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 3;
 - mancato pagamento del canone ricognitorio entro i termini di cui all’art. 3;
 - accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato;
 - mancata voltura dei contratti delle diverse utenze entro il termine previsto al precedente art. 4;
 - esercizio di attività diverse da quelle previste nell’oggetto sociale dell’affidatario o di quelle, di volta in volta, autorizzate dal Comune;
 - mancata presentazione della polizza prevista all’art. 4 lettera g);
 - mancata presentazione del piano di sicurezza di cui all’art. 6;
 - cessione dell’affidamento;
 - interruzione di servizio per mancato pagamento di una o più utenze.
2. L’affidamento può essere revocato nei seguenti casi:
 - rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - gravi motivi di ordine pubblico.
3. L’affidamento può essere risolto per inadempimento nei seguenti casi:
 - grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria;
 - gravi e reiterata negligenza nella manutenzione ordinaria;
 - rilevante scadenza del decoro dell’intera “*struttura*”.
4. L’affidatario ha l’obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell’affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a esso non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto dal Comune solo nel caso di estinzione o scioglimento della società/associazione. In tal caso, l’affidatario dovrà proseguire la gestione per ulteriori tre mesi dalla comunicazione all’Amministrazione a mezzo raccomandata. Resta, inoltre, quanto previsto agli artt. 25 e 26 del Regolamento.

ART. 11 – CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE

1. Il Comune dovrà versare all'affidatario una somma annua di € 18.000,00 a titolo di contributo per la promozione dell'attività sportiva.
2. Detta somma, fermo restando quanto previsto al precedente art. 3, comma 3, sarà erogato in due rate, e precisamente:
 - a) il 25% entro il 15 novembre
 - b) il 75% entro il 15 aprile
2. L'importo di cui al comma 1 è suscettibile di adeguamento da parte dell'Amministrazione comunale per comprovate variazioni dei costi subiti per la gestione della "struttura".
3. L'importo erogato ai sensi del presente articolo deve essere ricompreso nella rendicontazione prevista dalla lettera l) dell'art. 4.

ART. 12 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Le eventuali spese della Convenzione sono a carico dell'affidatario.

ART. 13 – NORME TRANSITORIE

Per l'anno 2015 il canone ricognitorio di cui all'art. 3 ed il contributo di compartecipazione alle spese di cui all'art. 11 sono rapportati ai mesi di validità della convenzione ed i relativi pagamenti avverranno in un'unica soluzione e precisamente:

- canone ricognitorio – 31 ottobre (art. 3)
- contributo compartecipazione alle spese – 15 novembre (art. 4)

Alberobello, lì

p. Il Comune di Alberobello

p. L'Associazione